



COMUNE DI MERLARA

PROVINCIA DI PADOVA

CODICE FISCALE - 82005590284 PARTITA IVA - 00672710282
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 9 - 35040 - MERLARA PD

TEL.: 0429-85015 - FAX: 0429-844279

merlara.pd@cert.ip-veneto.net

Decreto del Sindaco N. 4

OGGETTO: NOMINA DEL VICESINDACO GEOM. MATTEO MIGLIORIN QUALE RESPONSABILE DELL'AREA III SERVIZI TECNICI MANUTENZIONI A DECORRERE DAL 10/06/2021 FINO ALLA COPERTURA DEL POSTO APICALE DELL'AREA ATTUALMENTE VACANTE IN VIA ECCEZIONALE E TEMPORANEA.
--

IL SINDACO

Premesso che:

In conformità all'art. 17, comma 1 del CCNL del comparto Funzioni locali del 2018, nel Comune di Merlara in quanto ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali (Aree) sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13 dello stesso CCNL;

L'area è affidata alla responsabilità gestionale di un funzionario di categoria D collocato nella posizione apicale della stessa, che assume la riferibilità delle attività interne ad essa e compie gli atti di rilevanza esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti e propone agli organi comunali elettivi e/o burocratici gli atti relativi alle materie di sua competenza.

L'attribuzione delle funzioni dirigenziali, in conformità con l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, è disposta con decreto del sindaco, ai dipendenti apicali di categoria D per un periodo non superiore alla durata del mandato del Sindaco che lo conferisce.

Ai sensi dell'articolo 15 comma 6 del CCNL 21-5-2018, in caso di vacanza di una posizione organizzativa la responsabilità può essere attribuita ad interim ad altro dipendente già titolare di posizione organizzativa in servizio dell'Ente.

che a far data dal 7-5-2021a seguito di dimissioni del titolare L'AREA 3 "SERVIZI TECNICI MANUTENZIONI" è priva della figura apicale e pertanto la P.O. risulta vacante;

attualmente la sede di segreteria convenzionata risulta anch'essa vacante e l'Ente è costretto a sopperire a tale mancanza con reggenze a scavalco di brevi periodi e con Segretari di volta in volta diversi in base alla disponibilità;

L'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

La predetta norma ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione fra le competenze degli organi di indirizzo e quelle degli organi gestionali nelle realtà di modeste dimensioni demografiche, al fine di fare fronte ad eventuali situazioni di temporanea carenza in organico di figure professionali dotate delle necessarie conoscenze ed esperienze specialistiche;

Accertato che fino alla data del 7-6-2021 le funzioni sono state espletate ad interim dal responsabile dell'area 2 Servizi economico finanziari applicando la disciplina regolamentare prevista per la sostituzione temporanea;

Considerato che i tempi per la copertura del posto saranno più lunghi del previsto;

Visti:

l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;

l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;

l'art. 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Considerata l'impossibilità di affidare l'incarico di PO per l'Area III – Servizi tecnici manutenzioni - ad interim ad altro responsabile di area in quanto l'unico altro dipendente di categoria D in servizio è già responsabile delle aree 1 e 2 e non è in possesso delle necessarie competenze tecniche;

Considerato altresì che il dipendente di categoria C neo assunto a tempo determinato part time presente all'interno dell'area III non abbia ancora l'esperienza necessaria per essere nominato a P.O. dell'articolo 17 comma 3 del CCNL 2018;

Ritenuto pertanto di affidare in via eccezionale e temporanea, fino alla copertura del posto apicale dell'area 3 "Servizi tecnici manutenzioni", le relative funzioni dirigenziali ad un componente dell'organo esecutivo che si ritiene senz'altro in possesso delle necessarie conoscenze ed esperienze tecniche - come attestato dai contenuti del *curriculum* professionale agli atti di questo Ente e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale - cioè il Vicesindaco geom. Matteo Migliorin;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con deliberazione G.C. n. 102 29-12-2010 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 12 come da ultimo integrato con deliberazione G.C. n. 28 del 26-5-2021;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Attesa l'assenza di un Segretario Comunale titolare della sede;

DECRETA

per i motivi meglio specificati in premessa che qui si intende integralmente richiamata

1. Di nominare responsabile dell'AREA III – SERVIZI TECNICI MANUTENZIONI - il Vicesindaco Geom. Matteo Migliorin a decorrere dal 10-6-2021 fino alla copertura del posto apicale dell'area attualmente vacante, in via eccezionale e temporanea, per tutti i motivi esposti in premessa ed ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000 e dell'art. 12, comma 8 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
2. Di dare atto che tale incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente e che è stata preventivamente verificata l'assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità degli incarichi, così come attestato dall'incaricato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 ss.mm.;

3. di affidare allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dalla Residenza Municipale, 09-06-2021

IL SINDACO
F.to Prof.ssa Claudia Corradin